

INTERPELLI DELL'AGENZIA 3/I temi più richiesti dai contribuenti e spiegati dal fisco

DS6901

DS6901

Patent box salvo in corner

Le dichiarazioni integrative mantengono il beneficio

DI GIULIA PROVINO

Le dichiarazioni integrative salvano il beneficio patent box. La deduzione, poi, può essere fruita anche in ipotesi di accordo aggiuntivo con il fisco per il periodo d'imposta 2022.

Con tre risposte a interpellati l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione sia del vecchio regime patent box (art. 1, commi 37-45, legge 190/2014) sia del nuovo regime introdotto dall'art. 6 del dl. 146/2021. Vediamo cosa ha affermato l'amministrazione finanziaria.

Fruibile il beneficio derivante dal patent box se non sono ancora decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Con la risposta n. 39 del 9/2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente, nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo di imposta 2015 e conclusa con l'accordo di patent box firmato nel 2018, può recuperare il beneficio non fruito per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, in relazione ai quali non erano ancora decorsi, nel 2023, i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Mentre per i periodi d'imposta dal 2015 al 2018, nel 2023, i termini di accertamento sono già decorsi e non è più possibile presen-

tare la dichiarazione integrativa o l'istanza di rimborso.

Maggiorazione della deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali. È la risposta delle entrate n. 40 del 9/2/2024.

Il caso in esame riguarda l'attività di ricerca e sviluppo svolta da un consorzio.

In particolare, se un software già in uso, e per il quale si sia già fruito del beneficio patent box in via ordinaria ex art. 6 dl. 146/2021, viene registrato in un periodo d'imposta successivo, è consentito l'accesso alla recapture a partire dalla data di registrazione.

Lo schema associativo del consorzio rappresenta uno strumento di cooperazione interaziendale finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate e, quindi, le imprese consorziate possono fruire dell'agevolazione patent box, nel rispetto delle disposizioni normative. Inoltre, la registrazione presso la Siae non è una condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, ma assume rilievo ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale.

Dunque, nel nuovo patent box con riferimento ai costi di attività di ricerca e sviluppo svolte da un consorzio, ogni impresa consorzata può applicare la mag-

giorazione del 110% con riferimento però solo alla quota di costi di propria competenza.

Si alla fruizione della deduzione in caso di accordo aggiuntivo. La deduzione patent box può essere fruita anche in ipotesi di accordo aggiuntivo relativo al periodo d'imposta 2022.


Così a risposta dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 9/2/2024.

L'art. 4, comma 4, del dm. 28/11/2017 si pone come scopo quello "di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling".

Di conseguenza, in relazione ai periodi d'imposta 2019/2020 interessati dall'accordo di ruling, deve essere consentita alla società la medesima facoltà originaria di fruizione del beneficio mediante i metodi alternativi: indicazione di ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 mediante la presentazione di dichiarazioni integrative; indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 della quota di reddito agevolabile complessiva relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020.

Terza puntata. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 14 e il 21 agosto 2024

© Riproduzione riservata



I chiarimenti del Fisco in tema di Patent box

DS6901

DS6901

N. risposta	
41	La deduzione patent box può essere fruita anche in ipotesi di accordo aggiuntivo relativo al periodo d'imposta 2022
40	Nel nuovo patent box con riferimento ai costi di attività di ricerca e sviluppo svolte da un consorzio, ogni impresa consorziata può applicare la maggiorazione del 110% con riferimento però solo alla quota di costi di propria competenza
39	Fruibile il beneficio derivante dal patent box se non sono ancora decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative